



Ministero della Difesa

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
MINISTERO DELLA DIFESA
E
CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)**

per la prestazione di servizi finalizzata alla protezione delle Navi di bandiera italiana, di seguito definite Navi, mediante l'imbarco di Nuclei Militari di Protezione, di seguito definiti NMP.

L'anno duemilaundici (2011), addì 11, del mese di ottobre, in Roma, presso il Ministero della Difesa, sono presenti:

- l'Ammiraglio di Squadra Bruno Branciforte per il Ministero della Difesa

e

- il Dottor Paolo d'Amico, Presidente e legale rappresentante della Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA), in favore degli armatori che intendono fruire dei servizi di cui al presente Protocollo, mediante adesione ad apposita Convenzione, come da schema allegato e parte integrante del presente protocollo;



Ministero della Difesa

VISTI

- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- il Decreto Legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modifiche dalla Legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata su G.U. n. 181 del 5 agosto 2011, con il quale è stato autorizzato e disciplinato l'impiego di NMP a bordo di Navi mercantili di bandiera nazionale;
- gli articoli dal 100 al 107 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del Mare del 1982, ratificata dall'Italia con Legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernenti la pirateria;
- gli articoli 1135 e 1136 del Codice della Navigazione, relativi alla nozione di Pirateria e di Nave sospetta di pirateria, oltre che gli artt. 1235 ss. del medesimo Codice, concernenti le attribuzioni di Polizia giudiziaria del Comandante della Nave;
- l'articolo 5 comma 4 del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n.209, convertito con legge del 24 febbraio 2009 n.12, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legge 15 giugno 2009 n.61, convertito con legge 22 luglio 2009 n.100;
- il Titolo III del Libro I del Codice di Procedura Penale concernente la Polizia giudiziaria;
- il Decreto del Ministero della Difesa del 1° settembre 2011 pubblicato su



Ministero della Difesa

G.U. n. 212 del 12 settembre 2011, concernente l'individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria;

- lo specifico potere di rappresentanza conferito a CONFITARMA dagli armatori associati;

CONSIDERATO CHE

- la pirateria e la depredazione armata rappresentano una seria minaccia alla sicurezza della navigazione, agli equipaggi e alle merci trasportate, con significative ripercussioni di carattere commerciale sui noli marittimi e sulle assicurazioni marittime, i cui costi commerciali rischiano di gravare sulla collettività nazionale;
- sussiste la necessità di dare completezza alle azioni condotte in mare dalle navi militari per garantire la difesa e la sicurezza delle linee di comunicazione nazionali nelle aree di rischio identificate con D.M. del 1° settembre 2011 pubblicato su G.U. n. 212 del 12 settembre 2011, attraverso l'impiego di Nuclei Militari di Protezione, appositamente addestrati ed equipaggiati, in grado di assicurare autonomamente la protezione diretta di navi mercantili nazionali da atti di pirateria o depredazione armata, imbarcando sulle navi maggiormente esposte a tali rischi;
- il reato di pirateria è perseguito nell'ordinamento giuridico nazionale e internazionale;
- la possibilità di imbarcare NMP su Navi richiede uno sforzo dell'armatoria che sia sinergico alle azioni del Ministero della Difesa:



Ministero della Difesa

CONVENGO

di sottoscrivere il presente Protocollo di intesa affinché venga ricercata dalle parti ogni misura atta ad agevolare:

- l'imbarco e lo sbarco di NMP sulle/dalle Navi nelle zone di traffico all'interno all'area definita dal Ministero della Difesa con DM del 1° settembre 2011 pubblicato su G.U. n. 212 del 12 settembre 2011 e, all'esterno di questa, nei siti individuati, secondo ragioni tecniche o operative, dal Comando In Capo della Squadra Navale (CINCNAV);
- la ricerca e l'utilizzo di rotte e porti intersecanti in modo da consentire il trasbordo degli NMP da una Nave all'altra;
- la ricerca di eventuali "passaggi" su Navi nazionali, anche non richiedenti protezione, per il trasferimento degli NMP;
- la ricerca e l'utilizzo di rotte atte ad evitare interferenze con la giurisdizione di Stati costieri;
- le modalità di adesione da parte dei singoli armatori richiedenti allo schema di convenzione in allegato, parte integrante del presente protocollo nel quale sono individuate le condizioni di esecuzione del servizio;

Le Parti altresì concordano nel definire l'attività oggetto del presente Protocollo come concorso istituzionale con compartecipazione degli oneri da parte dei singoli armatori privati aderenti.

Al fine di facilitare l'individuazione delle modalità più opportune per l'esercizio delle attività di protezione, CONFITARMA si impegna affinché i propri associati comunichino a CINCNAV, con ogni possibile anticipo, i programmi relativi ai movimenti/transiti delle proprie Navi, battenti bandiera italiana, nelle aree definite



Ministero della Difesa

nel DM del 1° settembre 2011 pubblicato su G.U. n. 212 del 12 settembre 2011.

Il Ministero della Difesa, fa stato del fatto che l'attività di cui al presente Protocollo potrà essere concessa anche ad Armatori nazionali non associati a Confitarma, nonché a favore di altre associazioni di categoria.

Roma li, 11 ottobre 2011

Per il Ministero della Difesa

Per CONFITARMA

Ammiraglio di Squadra
Bruno BRANCIFORTE
Capo di Stato Maggiore della Marina

Dottor Paolo d'AMICO
Presidente di CONFITARMA